

Versione 8.0

Aggiornate al 13 gennaio 2022



LINEE GUIDA per L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE e L'ATTIVITÀ MOTORIA in GENERE

Redatte sulla base delle apposite Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi:

- 1) del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021,
- 2) del D.L. 21 settembre 2021 n. 127,
- 3) del D.L. n. 139 del 08 ottobre 2021,
- 4) del D.L. 172 del 26 novembre 2021
e aggiornate in base ai dettami:
- 5) del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021
- 6) del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021
- 7) del D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022

FISCOCSEN

Portale Consulenza Affiliati CSEN

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO	4
4. INFORMAZIONE.....	6
5. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI	7
6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE.....	9
7. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE.....	9
8. SANZIONI	9
9. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19	9
ALLEGATO 2	10
ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO	11
ALLEGATO 5 DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE.....	12
ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI.....	14
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA SPORT DA CONTATTO (ove e nei casi consentiti dalla normativa vigente)	16
DOPO pag. 16 SEGUONO ULTERIORI ALLEGATI ALLE PRESENTI LINEE GUIDA	

1. PREMESSA

Tenuto conto dell'esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli, e in considerazione del recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, si ritiene utile fornire col presente documento indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico. Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica. Il presente documento, è stato declinato dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI e dal CIP) partendo dalle linee guida emanate dal DIPARTIMENTO per lo SPORT della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità. Esso, tenendo conto dell'attuale quadro normativo aggiorna le linee guida del 6 agosto 2021, elaborate sulla base di quelle emanate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020 del 5 marzo 2021 e del 1° giugno 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana. In particolare: La normativa vigente aggiornata al D.L. 221 del 24 dicembre 2021, al D.L. 229 del 30 dicembre 2021 e al D.L. n.1 del 07 gennaio 2022, stabilisce, in tema di attività e pratica sportiva di base (promozionale o agonistica):

- 1) La proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
- 2) Che, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino al termine dello stato di emergenza nazionale, per l'accesso sia al chiuso che all'aperto, a piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive nonché la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, sin dalla zona bianca, sarà consentita solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica.
- 3) La fruizione di corsi di formazione privati, svolti in presenza (es. corsi di formazione sportiva) sarà consentita, sin dal 25 dicembre 2021, solo ai soggetti in possesso di GREEN PASS ORDINARIO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica.
- 4) Nel caso di Associazioni che effettuino attività di somministrazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissata al 31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande anche al banco, al chiuso o all'aperto, sarà consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO o ai soggetti esentati per ragioni di età o sulla base di idonea certificazione medica.
- 5) **Fino al 14 febbraio 2022**, resta in vigore l'art. 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il D.L. 21 settembre 2021, n.127 che prevede che **per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, certificazione verde COVID-19 ORDINARIA. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.**
- 6) Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all'art. 1, integra il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, **a partire dal 15 febbraio 2022** alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale **che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto GREEN PASS RAFFORZATO).**
- 7) L'art. 5, comma 1, lettera b) del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 **rende possibile, per i soggetti possessori della certificazione verde cd. "rafforzata", di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, di svolgere in arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.**

2. DEFINIZIONI

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, Istruttori, Tecnici di FSN/DSA/EPS, accompagnatori, guida non atleta, Laureati in Scienze Motorie, Diplomatici ISEF ecc.).

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i centri di attività motoria che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art. 90 della L.289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale CONI istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all'art. 6 della l. n. 78/2000).

3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. In accordo con il Governo, il Ministero della salute ha sottoscritto, il 6 aprile 2021, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

1. Qualora l'organizzazione sportiva sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, il legale rappresentante dell'organizzazione sportiva dovrà integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
2. Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, essa dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

L'organizzazione sportiva dovrà:

- a) fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti linee-Guida guida;
- b) predisporre specifici codici di condotta, che tutti gli operatori sportivi saranno tenuti a conoscere e rispettare;
- c) impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente nell'accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile **contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive. A seguito della valutazione del rischio, occorrerà valutare accuratamente le attività del personale (dipendenti/collaboratori/volontari) che si svolgono in un sito sportivo.**

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Fermo restando l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, si ribadisce OBBLIGO del possesso della certificazione verde COVID-19 ordinaria per le persone che accedono al sito per lavoro nonché, per tutti i soggetti che usufruiscono dei servizi sportivi che si svolgono in tutti i siti al chiuso e all'aperto limitatamente a piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo occorre, quindi:

- **riorganizzare le attività** con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
- **riorganizzare le mansioni/attività** in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l'ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi.

Il gestore del sito dovrà inoltre **fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo** nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi *indoor* che *outdoor*). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la locandina denominata "Lo sport in sicurezza", allegata alle presenti linee guida, e rendere disponibile eventuale materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

È fatto **obbligo ai gestori** :

- **di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.**
- **effettuare il tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l'accesso alle strutture anche con **appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplet. L'uso della prenotazione e l'evidenza delle compresenze in struttura permettono anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.
- **Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo del tracciamento, anche con prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.**
- La **determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura** deve risultare dalla **considerazione di 12 mq per persona**, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.
- Per quanto riguarda **attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5 mq per persona**, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

4. INFORMAZIONE

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l'operatore sportivo deve essere informato circa:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
 - a) mantenere la distanza di sicurezza;
 - b) rispettare il divieto di assembramento;
 - c) osservare le regole di igiene delle mani;
 - d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

5. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in relazione alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:

- è obbligatorio **verificare il possesso della certificazione verde COVID 19 per l'accesso agli ambienti in cui è richiesto dalla normativa;**
- è **consigliato rilevare la temperatura** a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la **mascherina protettiva** e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare **percorsi di ingresso e di uscita differenziati;**
- **i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;**
- è obbligatorio **mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante** nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- è obbligatorio mantenere sempre la **distanza interpersonale minima di 1 metro;**
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli **indumenti** indossati per l'attività fisica, ma riporli **in zaini o borse personali;**
- bere sempre da **bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;**

- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno degli spazi dedicati all'attività sportiva;
- ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche **dovranno essere messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;**
- predisporre un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- predisporre le indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- predisporre le specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (*smartphone, tablet, ecc*);

In aggiunta, **coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:**

- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- **di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;**
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

L'uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il **distanziamento di almeno un metro, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina.** Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l'utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.



6. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, **la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.**

Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.

In riferimento alla materia di **controllo delle Certificazioni Verdi**, in base all'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, **i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo D.L. 30 dicembre 2021, n. 229.** Inoltre, in base all'articolo 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. N. 87/2021) introdotto con il D.L. 21 settembre 2021, n.127, relativamente al **controllo sulla validità delle certificazioni verdi per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato**, od anche di formazione o di volontariato, si rammenta che l'onere della verifica spetta al datore di lavoro (TITOLARE o GESTORE impianto sportivo o SOGGETTI da questo DELEGATI) o all'utilizzatore in caso di lavoratori in somministrazione. Infine, l'art. 1, comma 2 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, dispone che i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, (...) **sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.**

8. SANZIONI

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).

9. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, **dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce comunque di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.**



ALLEGATO 2



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI DEL SITO SE NON SI STA EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 MT IN CASO DI ASSENZA DI ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O DA BOTTIGLIE PERSONALI



RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL'INGRESSO DEL SITO



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'INTENSITÀ DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI" (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI (BORRACCE, ECC.) E L'ATTREZZATURA UTILIZZATA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE, MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



FIGC

sport.governo.it

ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all'aperto (in centri / circoli / impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma. Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo. Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscono in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

- **L'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde cd. "rafforzata"** con esclusione dall'obbligo di certificazione per le persone di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nonché per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
- **Dal 10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, l'accesso a piscine, centri natatori, centri benessere per le attività all'aperto, nonché la pratica di sport di squadra e di contatto all'aperto.
- Per l'accesso ai medesimi spazi per motivi di lavoro, resta valido, **fino al 14 febbraio 2022** il principio per cui chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, **GREEN PASS ORDINARIO**. **La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.** Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni ESTENDENDO l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, **a partire dal 15 febbraio 2022** alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L.n. 52 del 2021 (certificazione verde "rafforzata").

Inoltre:

- Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di **almeno 1 metro** tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.
- Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno un metro, preferibilmente due, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.
- Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di **almeno due metri**. Al termine dell'attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario, ove richiesto dalla normativa, indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.
- Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc.), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse FSN/DSA/EPS.
- Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post, gara per manifestazioni promozionali, (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione).

ALLEGATO 5 DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla FIN, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale. A **partire dal 10 gennaio 2022**, il combinato disposto dell'art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e dell'art. 1, comma 4, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, impone l'estensione dell'uso della **certificazione verde "rafforzata"**, per l'accesso, all'aperto e al chiuso, a piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, e per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto; sono esclusi dall'obbligo i soggetti di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il **possesso della medesima certificazione verde "rafforzata" è previsto dal 10 gennaio 2022 per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, oltre che per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per l'accesso alle piscine pubbliche e private per motivi di lavoro, resta valido, fino al 14 febbraio 2022, quanto disposto all'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all'art. 1, integra il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, a partire dal 15 febbraio 2022 alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde "rafforzata").

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- 1) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
- 2) Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- 3) Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- 4) Prevedere l'accesso agli impianti tramite prenotazione.
- 5) Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno un metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo denominato "Pratiche di igiene negli spazi comuni"

- 6) Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.
- 7) Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
- 8) Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
- 9) Calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al DPCM del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
- 10) Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- 11) Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- 12) Al fine di garantire un livello di protezione dall'infezione, occorre assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/l; pH 6.5-7.5. Detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
- 13) Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. del 16 luglio 2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- 14) È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
- 15) Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 "Pratiche di igiene negli spazi comuni".
- 16) Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- 17) Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
- 18) Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- 19) Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- 20) I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
- 21) Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI (Palestre/Sale Fitness anche situate all'interno di centri/circoli sportivi)

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi. La definizione di Palestra viene fornita dalla risposta alla FAQ n. 4 sul sito del Dipartimento per lo sport: Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce. A **partire dal 10 gennaio 2022**, l'art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, prevede che l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, sia limitato alle persone in possesso di certificazione verde "rafforzata" nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale disposizione vale anche per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Per l'accesso alle palestre e altri luoghi al chiuso destinati all'attività sportiva e motoria per motivi di lavoro, resta valido, **fino al 14 febbraio 2022**, la previsione che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque **svolga una attività lavorativa nel settore privato** è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, **GREEN PASS ORDINARIO**. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, estendendo l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro; pertanto, **a partire dal 15 febbraio 2022** alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire **certificazione verde "rafforzata"**. Tali disposizioni si applicano allo svolgimento in luoghi al chiuso di attività sportiva di qualunque livello, di attività sportiva di base e di attività motoria in genere.

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a due dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato all'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se l'utente/socio/tesserato si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;

13. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
14. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
15. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a due metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
16. lavarsi frequentemente le mani;
17. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
18. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
19. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
20. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
21. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
22. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
23. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
24. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. **procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;**
2. **un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);**
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. **specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;**
5. **la sanificazione ad ogni cambio turno;**

Sarà altresì vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo.

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. **di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;**
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA SPORT DA CONTATTO

(ove e nei casi consentiti dalla normativa vigente)

n.b. LE PRESENTI SI AGGIUNGONO ALLE PRECEDENTI

(DEFINIZIONE SPORT DA CONTATTO ex DECRETO DIPARTIMENTO DELLO SPORT 13 ottobre 2020)

La FAQ n. 1 del documento "LO SPORT IN ZONA BIANCA", pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, stabilisce che:

- l'attività sportiva di base individuale, **di squadra e di contatto** può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all'allegato 4;
- l'attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all'allegato 6, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento **deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.**
- **Ai sensi del D.L. 172 del 26 novembre 2021, la pratica degli sport da contatto, sia al chiuso che all'aperto, sarà possibile, anche in zona bianca, esclusivamente alle persone in possesso di certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (GREEN PASS RAFFORZATO).**

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI, ULTERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI	DISPOSIZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D	Obbligo: presenza dispenser presenza spray igienizzanti attrezzatura utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica.
D	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina
E	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina

ALLEGATO 3
CLASSIFICAZIONE¹ DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI

La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull'ambiente in cui tali attività vengono svolte.

La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell'allenamento, quelle che prevedono l'alternanza nell'utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all'aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.

La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell'attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l'attività.

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

¹ La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto "Lo Sport riparte in sicurezza" pubblicato nel 2020 dal CONI, d'intesa con il CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ (prov. _____) il _____
Residente in _____ (prov. _____)
Via/Piazza _____ n. _____ In
caso di minore: Genitore/tutore del minore _____
Nato a _____ (prov. _____) il _____
Residente in _____ (prov. _____)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA', CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE, CHE NEGLI ULTIMI 15 GIORNI

1. **NON** ha avuto (genitore e minore) sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associati o meno a DIFFICOLTA' RESPIRATORIA;
1. **NON** ha (genitore e minore) soggiornato anche solo temporaneamente in aree con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale);
2. **NON** è (genitore e minore) venuto a contatto con persone sospette per COVID-19 o positive al SARS-CoV-2 o comunque anche se negative, assoggettate a quarantena in quanto a loro volta essere venuti a contatto con casi sospetti o accertati di COVID-19;
3. **NON** è (genitore e minore) attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per COVID-19;
4. **NON** è (genitore e minore) risultato **POSITIVO** al tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2;
5. **NON AVER** contratto il COVID-19;
6. **AVERE** contratto il COVID-19 e di avere effettuato dopo la guarigione clinica **con tampone negativo come previsto dalla normativa vigente e/o aver superato la quarantena di 21 giorni prevista e di aver ottenuto qualora fosse necessario dalle normative vigenti l'idoneità fisica di nuovo.**
7. Aver rispettato il periodo di isolamento sociale o quarantena terminato in data _____;
8. **NON** ha (genitore e minore) effettuato viaggi internazionali.

Mi impegno ad avvertire il sodalizio immediatamente qualora si modificano anche solo una risposta precedente (1,2,3,4,5,6,7,8).

Data e luogo _____

Firma del dichiarante o del genitore se minorenne

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La sottoscritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 come da informativa pubblicata all'ingresso, dichiara di essere stata informata sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati personali forniti con la facoltà di chiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione od apporsi all' invio di comunicazioni promozionali, presta il consenso al trattamento dei dati obbligatori all'esecuzione del servizio richiesto al fine di effettuare gli allenamenti.

Data e luogo _____

Firma del dichiarante o del genitore se minorenne

INCARICO COLLETTIVO AL TRATTAMENTO DATI	Regolamento UE 2016/679
	Pag. 1 di 2

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale di _____, *Titolare* del trattamento dei dati, Vi affida l'**incarico del trattamento dei dati** come di seguito specificato ex novo per alcuni ed in rinnovo per quelli non in possesso prima di incarico:

Sistema di

Trattamento	VERIFICA GREEN PASS
Contenuto	VERIFICA QR CODE UTENTI ASD
Tipo di Dati	DATI SENSIBILI – RELATIVI ALLA SALUTE – PER OBBLIGO IMPOSTO DI LEGGE
Modalità di trattamento	VERIFICA CON APP C19 -

INCARICO COLLETTIVO AL TRATTAMENTO DATI	Regolamento UE 2016/679
	Pag. 2 di 2

La password è personale e non deve essere trascritta.

Firmando la presente lettera Lei accetta l'incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento con principi di liceità e correttezza.

Nel caso Le venissero affidate banche dati in formato elettronico, dovrà attenersi alle seguenti regole:

- Al primo accesso alle banche dati delle quali Lei effettuerà il trattamento provvederà a modificare la password assegnata e a modificarla ogni sei mesi. Nel caso venissero trattati dati sensibili o giudiziari, dovrà modificare la password ogni tre mesi.
- Sarà sua cura garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione assegnate.
- La password dovrà essere riportata a sua cura su un foglio da consegnare in busta chiusa al Custode delle

Qualora venisse a conoscenza di una violazione dei dati oggetto del trattamento, Lei si impegna ad informare il *Titolare* del trattamento senza ingiustificato ritardo.

L'incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal Titolare o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30 giorni.

**INCARICATI
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:**

Nome	Codice Fiscale	Firma

DATA E LUOGO

Il Titolare del trattamento _____

(Il Rappresentante Legale)

Informativa per la verifica del green pass, resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Il decreto-legge 127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green pass), quale condizione per l'accesso nei luoghi di lavoro. Anche per l'accesso come fruitori della C

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore pubblico e privato, a qualsiasi titolo (per esempio dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l'azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un Green pass in corso di validità.

L'obbligo di possedere ed esibire il Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (circolari Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 25 settembre 2021), da esibire all'atto dei controlli.

Il decreto-legge 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli.

Con la presente informativa Inail desidera rendere note ai soggetti che accedono ai locali dell'Istituto le modalità di trattamento dei dati personali in relazione alla verifica del possesso e della validità del green pass.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati è DATI ASD/SSD/CIRCOLO

INTERESSATI

Sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde gli utenti che accedono presso i locali per richiedere informazioni per l'erogazione del servizio a ad accompagnare i propri figli, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, per i quali il controllo potrà avvenire attraverso altre modalità.

Soggiacciono all'obbligo il personale dipendente/collaboratori sportivi e tutti coloro che accedono a qualunque altro titolo.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati sono trattati per finalità di verifica del possesso di un green pass in corso di validità per consentire l'accesso e la permanenza nei locali dell'Istituto al fine di assicurare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per la tutela della salute negli ambienti di lavoro.

Il trattamento è necessario per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del GDPR).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le attività di verifica del green pass e di accertamento delle violazioni delle prescrizioni contenute del decreto-legge richiamato verranno effettuate da personale appositamente incaricato.

La verifica da parte dei soggetti incaricati si limita al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporterà la raccolta di dati dell'interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

La verifica non rivela l'evento sanitario che ha generato il Green pass. Le uniche informazioni evidenziate sono solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della certificazione: nome, cognome, data di nascita, validità del Green pass.

Qualora vi fossero ragionevoli dubbi sull'identità dell'interessato, il soggetto incaricato alla verifica potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità per accertare la corrispondenza dei dati visualizzati nella certificazione.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potranno essere comunicati ai soggetti incaricati della gestione delle violazioni previste dal dl 127/2021, dall'ordinamento generale e da quelli particolari.

NATURA DEL CONFERIMENTO DI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALERIFIUTO

L'interessato ha l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta il Green pass. L'eventuale rifiuto di esibire la certificazione o di conferire il documento di riconoscimento su richiesta comporterà l'impossibilità di accesso o permanenza nei locali dell'Istituto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Non verranno raccolti dati dell'interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Il periodo di conservazione dei dati degli interessati che comunicano di non essere in possesso del Green pass o ne risultano privi nel momento di accesso o durante la permanenza nei locali dell'Istituto è, in linea di principio, limitato alla durata della verifica o dell'accertamento della violazione, salva però la sussistenza di ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, nei limiti di quanto espresso precedentemente, inoltrando una richiesta a DATI SSD ASD / CIRCOLO. E' comunque diritto dell'interessato proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.